



ATTO N. 668

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri BREGA, LIGNANI MARCHESANI, GALANELLO e DE SIO

“ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO E ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 15/01/1973, N. 8 (NORME SULLA PREVIDENZA DEI CONSIGLIERI REGIONALI)”

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e
Protezione dei dati personali il 25/11/2011*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 25/11/2011

Proposta di legge
ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO E MODIFICAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1973, N. 8 (NORME SULLA PREVIDENZA
DEI CONSIGLIERI REGIONALI)

Articolo 1 (Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio)

1. A decorrere dalla X legislatura regionale è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali) ed i consiglieri regionali, a partire dalla medesima legislatura, non versano più i contributi di previdenza e solidarietà previsti dall'articolo 4 della suddetta legge.
2. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura regionale e in quelle successive, il periodo di ulteriore mandato non produce alcun effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine al diritto all'assegno vitalizio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 bis.

Art. 2 (Mantenimento del diritto all'assegno vitalizio)

1. I consiglieri regionali già cessati dal mandato o in carica nella IX legislatura regionale che hanno corrisposto per un periodo non inferiore a cinque anni i contributi di cui alla l.r. 8/1973 e che maturano il requisito d'età previsto al comma 2, entro la fine della IX legislatura regionale, accedono all'assegno vitalizio.
2. Il requisito d'età di cui al comma 1 è quello richiesto dalla normativa regionale con riferimento al regime applicabile a ciascun consigliere per poter accedere alla corresponsione dell'assegno vitalizio.

Articolo 3 (Facoltà di opzione tra la corresponsione dei contributi versati e il mantenimento del diritto all'assegno vitalizio)

1. I consiglieri regionali già cessati dal mandato o in carica nella IX legislatura regionale che hanno corrisposto i contributi di cui alla l.r. 8/1973 entro la fine della IX legislatura regionale per un periodo non inferiore a cinque anni e che maturano il requisito d'età di cui all'articolo 2, comma 2 dopo la fine della suddetta legislatura, possono optare alternativamente tra una delle seguenti facoltà:
 - a) mantenere il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio con decorrenza dal momento del perfezionarsi del requisito di età di cui all'articolo 2, comma 2;
 - b) richiedere la restituzione in un'unica soluzione dei contributi complessivamente versati, secondo le modalità definite dall'Ufficio di presidenza con atto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Giunta regionale. L'ammontare è corrisposto con aggiornamento annuale a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, sulla base dell'indice di cui al comma 2, dell'articolo 12 bis, della l.r. n. 8/1973, come introdotto con la presente legge.
2. La facoltà di opzione prevista al comma 1 è attribuita altresì ai consiglieri regionali già cessati dal mandato o in carica nella IX legislatura regionale che hanno corrisposto i contributi volontari previsti dall'articolo 9 della l.r. 8/1973.
3. La facoltà di opzione di cui ai commi 1 e 2 può essere esercitata a partire dall'inizio della X legislatura regionale fatto salvo quanto previsto nell'articolo 4. Ai consiglieri che non hanno fatto l'opzione entro 60 giorni prima del raggiungimento del requisito d'età di cui all'articolo 2, comma 2, il Presidente del Consiglio regionale, tramite il servizio competente, provvede a

richiedere a ciascun consigliere regionale interessato, entro 50 giorni prima del compimento del requisito d'età di cui all'articolo 2, comma 2, se intende esercitare la suddetta facoltà. Decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il consigliere regionale non comunichi formalmente al Presidente del Consiglio l'opzione scelta, mantiene esclusivamente il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio ai sensi del comma 1, lettera a).

4. La facoltà di opzione prevista ai commi 1 e 2, è riconosciuta anche ai soggetti di cui all'articolo 14 della l.r. 8/1973.

Art. 4 (Sospensione dell'esercizio della facoltà di opzione per i consiglieri rieletti)

1. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura regionale o in quelle successive, nonché nelle ipotesi previste dall'articolo 11, comma 2 della l.r. 8/1973, i quali maturino il requisito di età previsto dall'articolo 2, comma 2 durante la carica, l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), è sospeso per tutta la durata della suddetta carica, fermo restando la corresponsione dei contributi volontari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
2. Nell'ipotesi di cessazione della carica, è onere del consigliere regionale comunicare, entro 30 giorni prima della suddetta cessazione, se intende esercitare la facoltà di opzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b); qualora non la eserciti nel suddetto termine mantiene esclusivamente il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).

Art. 5 (Valutazione della frazione di anno)

1. E' facoltà dei consiglieri regionali cessati dal mandato o in carica nella IX legislatura regionale che hanno corrisposto i contributi di cui alla l.r. 8/1973 entro la fine della IX legislatura regionale per un periodo non inferiore a cinque anni, effettuare versamenti volontari al fine di completare frazioni di anno di contribuzione di cui alla tabella prevista dall'articolo 12, comma 1 della l.r. 8/1973. Tale facoltà è concessa fino a 60 giorni prima del compimento del requisito di età di cui all'articolo 2, comma 2.
2. La facoltà prevista al comma 1 è riconosciuta anche ai soggetti di cui all'articolo 14 della l.r. 8/1973.

Art. 6 (Restituzione dei contributi versati)

1. I contributi di cui alla l.r. 8/1973, già trattenuti, sono restituiti interamente, senza corresponsione degli interessi, ai consiglieri regionali individuati all'articolo 3, comma 2, nonché ai soggetti di cui all'articolo 14 della l.r. 8/1973, che non corrispondono i contributi volontari nei termini previsti dalla stessa disposizione.

Art. 7 (Modificazioni alla legge regionale 2/1982)

1. Dopo l'articolo 2, della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali), è inserito il seguente:

“2-bis. (Anticipo dell'indennità).

1. I consiglieri regionali che abbiano già esercitato il mandato per almeno una legislatura e versati i contributi di cui all'articolo 4, della l.r. n. 8/1973, durante l'espletamento del

mandato possono chiedere l'anticipazione dell'indennità di fine mandato maturata nelle legislature precedenti.

2. L'anticipazione di cui al comma 1, può essere ottenuta una sola volta ed è corrisposta secondo quanto previsto dall'articolo 2, nella misura massima di una legislatura. L'anticipazione richiesta è erogata in misura ridotta del dieci per cento rispetto all'indennità che deriverebbe dai calcoli di cui all'articolo 2, e non si effettua adeguamento alla media di cui al comma 2, dell'articolo 2 stesso al termine definitivo del mandato.

3. La richiesta deve essere motivata da necessità adeguatamente documentate legate all'acquisto, costruzione o ristrutturazione straordinaria della prima casa di abitazione per sé o per i figli, od a spese mediche.

4. Ai consiglieri regionali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, al termine definitivo del mandato è riconosciuta l'indennità aggiornata sulla base dell'indice di cui al comma 2, dell'articolo 12 bis della l.r. n. 8/1973, dal momento individuato dal comma 2, dell'articolo 2 della presente legge, fino al momento della cessazione definitiva del mandato consiliare”.

Art. 8 (Modificazioni alla legge regionale 8/1973)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 bis della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), è sostituito dal seguente:

“2. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio e dell'assegno di reversibilità è aggiornato annualmente, a partire dal gennaio 2012, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.”.

Art. 9 (Norma finale)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano a coloro che al momento della entrata in vigore della stessa percepiscono già l'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella forma di reversibilità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 2 della l.r. 8/1973, come modificato dall'articolo 7 di questa legge.

I Consiglieri regionali

EROS BREGA

ANDREA LIGNANI MARCHESANI

FAUSTO GALANELLO

ALFREDO DE SIO